

Comune di LONATO DEL GARDA  
(Provincia di Brescia)

**Programma triennale per la  
trasparenza e l'integrità 2013 - 2015**

# **Parte I**

# **Introduzione**

## **1. PREMESSA: DAL PRINCIPIO DI ACCESSO AGLI ATTI ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Alla parola “trasparenza”, generalmente, si associa la legge 241 del 1990 che aveva prodotto all’origine quella rivoluzione dell’agire della pubblica amministrazione avendo adottato il canone della pubblicità in luogo della “segretezza”. In tale contesto la “trasparenza” veniva declinata essenzialmente in termini di accessibilità agli atti dei procedimenti amministrativi consentita (non a chiunque ma limitatamente) ai soggetti titolari di una posizione legittimante, qualificata e differenziata rispetto a quella degli altri consociati. La conoscibilità del procedimento, oltre ad essere la novità principale della legge 241/90 che ha notevolmente ridotto il novero dell’attività amministrativa soggetto al vincolo della segretezza, ne costituisce anche il suo limite in quanto finalizzato alla tutela di una posizione sostanziale individuale (sia essa persona fisica sia come ente) e, per stessa definizione giurisprudenziale, non può concretizzarsi in una forma di controllo diffuso dell’attività amministrativa. Si tratti o meno di accesso endoprocedimentale, è un accesso qualificato di pertinenza ad un procedimento, cioè ad un’attività amministrativa di interesse del singolo.

Tuttavia il riconoscimento di un diritto di accesso, sebbene costituisca il perno del principio di trasparenza anche nella normativa europea, non è sufficiente a consentire quella conoscenza diffusa e pubblica la cui finalità primaria è il controllo democratico e la conoscibilità della pubblica amministrazione, da cui consegue anche una maggiore *accountability* dell’amministrazione, l’accrescimento dei tassi di efficacia, efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa e, quindi, una maggiore fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione. Inoltre, la lettura sul diritto di accesso da parte di alcuni giudici amministrativi ne ha determinato un’involuzione in senso restrittivo, facendo prevalere le ragioni della privacy dei soggetti coinvolti nel procedimento, un’accezione stretta dell’interesse ad accedere ai documenti, nonché le esigenze di funzionalità della Pubblica amministrazione.

Col tempo il mero accesso agli atti smette di essere l’unico strumento attraverso cui scrutare l’azione degli apparati pubblici essendo affiancato da un processo di diffusione

del patrimonio informativo pubblico aggiungendo alla dimensione passiva - rappresentata dall'obbligo di consentire l'esercizio di accesso ai documenti amministrativi ai soggetti legittimati – una dimensione attiva in cui le pubbliche amministrazioni promuovono la conoscenza di sé e dei propri atti in ottemperanza di un dovere pubblico di diffusione dei dati da essa prodotto ed elaborati.

Sotto questo profilo, vi è stata una forte evoluzione ed un'accelerazione nella seconda metà dello scorso decennio con il varo del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs 7 marzo 2005 e con la riforma del pubblico impiego (cd. "riforma Brunetta") di cui al d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150.

Un importante contributo all'ampliamento della trasparenza della Pubblica Amministrazione è venuto dagli impulsi verso l'informatizzazione e la digitalizzazione stessa. In particolare il **Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs n. 82/2005)** ha introdotto l'importante principio di "*disponibilità dei dati pubblici*" (enunciato all'art. 2, comma 1 e declinato dall'art. 50, comma 1 del medesimo Codice) che consiste nella possibilità dei soggetti pubblici e privati "*di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge*" (art. 1, lett. o)

Ma è con il D.Lgs n. 150 che la trasparenza subisce una mutazione genetica ed è configurata come "accessibilità totale" ad una serie di dati tendenzialmente omnicomprensivi dell'azione e dell'organizzazione delle amministrazioni (allocazione delle risorse, assetti organizzativi, andamenti gestionali ecc) in funzione di servizi agli utenti e di trasparenza per la collettività.

Questa posizione qualificata e diffusa alle informazioni pubbliche, in capo a ciascun cittadino, è dichiaratamente volta, diversamente di quanto previsto per l'accesso, "*a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità*" (art. 11. co. 1).

## **2. ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 14 MARZO 2013, N 33 – RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Negli ultimi due anni il legislatore ha reso ancor più evidente l'importanza attribuita al principio della trasparenza. La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha fatto del principio della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, conferendo, peraltro, al governo la delega per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il governo ha adottato il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 che recante il **"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**

Nel precedente paragrafo sono stati esaminati i concetti di "accesso agli atti" e di "trasparenza amministrativa evidenziando come quest'ultimo principio si traduca nella pubblicità di una serie di informazioni che va ben oltre la mera tutela della posizione qualificata dal collegamento specifico tra richiedente l'accesso e il dato che si vuole conoscere in quanto, per definizione, tali informazioni essendo di interesse del "pubblico", non consentono di individuare una posizione legittimante, qualificata e differenziata rispetto a quella degli altri consociati.

Poiché la legge delega, così come il decreto legislativo pongono l'attenzione anche sul canone della "pubblicità" appare opportuno approfondire gli aspetti che differenziano quest'ultimo con la trasparenza amministrativa.

Come ha affermato un'autorevole dottrina il principio di trasparenza, ancor più degli altri principi rischia di essere un principio *bon a tout faire*, senza una sua precisa caratterizzazione essendo un concetto (a lungo considerato) metagiuridico alla stregua di tutti quei concetti non immediatamente ricompresi nel novero dei più tradizionali canoni di indirizzo dell'attività amministrativa intesa nella sua accezione legalistico-formale. In realtà la trasparenza si contrappone a tutto ciò che si occulta per favorire interessi personali e di

gruppo, configurandosi come esigenza di chiarezza, di comprensibilità, di non equivocità dell'agire di una struttura o ente anche al fine di garantire l'affidamento dei cittadini, nonché l'imparzialità, il buon andamento e la legalità dell'azione amministrativa.

La pubblicità, sotto questo profilo, non coincide con la trasparenza, anche se ne costituisce uno dei possibili elementi e manifestazioni. La pubblicità è un mero stato di fatto dell'atto, dell'organizzazione o del procedimento, mentre la trasparenza ha una connotazione più ampia che comprende la visibilità, conoscibilità, chiarezza e comprensibilità dell'azione amministrativa, dei suoi atti e della sua organizzazione. Come qualcuno<sup>1</sup> ha fatto osservare un atto regolarmente pubblicato all'albo o su un sito internet, ma in un periodo festivo pretorio ovvero abilmente occultato avrebbe soddisfatto il requisito della pubblicità ma non quello della trasparenza.

### **3. LA DISCIPLINA INTRODotta DAL D.LGS 14 MARZO 2013, N 33**

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "trasparenza" è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione" (art. 2 co. 2 d.lvo 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La

---

<sup>1</sup> F. Manganaro - "L'evoluzione del principio di trasparenza amministrativa" in *Studi in memoria di Roberto Marrama*.

pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 d.lvo 33/2013). I dati, infatti, sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (d.lvo 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangono efficaci.

Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

#### ***4. ADEMPIMENTI IMPOSTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DAL D.LGS 14 MARZO 2013, N 33***

Il D.lgs 33/2013 di "riordino" della trasparenza prevede una serie relevantissima di nuovi adempimenti in quanto non si è limitata ad una semplice riorganizzazione della caotica massa di norme che impongono obblighi di pubblicazione e comunicazione.

Purtroppo essa si preannuncia come un carico di lavoro e responsabilità enorme per le pubbliche amministrazioni. Di quest'aspetto, così come dei costi (perché contrariamente a quello che si pensa e si afferma la trasparenza "costa") il legislatore sembra non curarsene ed in ogni caso tale aspetto risulta recessivo rispetto all'importanza riconnessa al principio della trasparenza.

Talmente è rilevante il diritto alla trasparenza che per l'art. 2 della legge delega, ribadito all'art. 1 comma 3 del d.lgs, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione e in quanto tale deve essere garantite in egual misura ai cittadini su tutto il territorio nazionale. La "forza" riconosciuta e attribuita a questo principio pone dei forti

vincoli alla potestà normativa delle regioni (oltre che ovviamente a tutta la pubblica amministrazione) che non possono introdurre alcuna disposizione che tenda a limitare la portata di tale disciplina.

Ciononostante non è possibile sottacere che il decreto legislativo di riordino della trasparenza ponga una cascata di adempimenti tali da appesantire la macchina burocratica. Tant'è che lo stesso legislatore prevede che le misure, i modi e le iniziative volti ad assolvere agli obblighi di comunicazione vengano attuati secondo un "programma" di durata triennale, da aggiornare annualmente.

## ***5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DEL COMUNE DI LONATO DEL GARDA***

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità , di seguito denominato Programma, il comune di Lonato del Garda intende dare attuazione al principio della trasparenza.

Il comune di Lonato del Garda ha già adottato, in modo più sintetico, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ispirandosi ai principi e ai criteri dell'art. 11 del D.lgs 150/2009. Il presente documento, pertanto, non costituisce un semplice aggiornamento o integrazione dei precedenti programmi essendo il frutto di un esame più approfondito della materia.



## **Parte II**

# **Il programma per la trasparenza e l'integrità**

## **1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

La struttura organizzativa dell'ente è stata modificata e definita con la deliberazione della giunta comunale numero n. 115 del 3/07/2012 e s.m.i..

La struttura è ripartita in Aree organizzative. Ciascuna Area organizzativa è articolata in servizi. Al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile con qualifica di dirigente, ad eccezione del "corpo di polizia municipale". A capo di alcuni servizi è posto un titolare di posizione organizzativa di categoria "D".

La struttura organizzativa dell'ente è articolata nelle seguenti aree e servizi

### **a) AREA AMMINISTRATIVA**

- Servizio segreteria generale, protocollo e notificazioni
- Servizio personale - gestione giuridica
- Servizi demografici (leva, elettorale, anagrafe)
- Servizio commercio e sportello unico per le attività produttive
- Servizio pubblica istruzione
- Servizio cultura
- Servizio biblioteca

### **b) AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

- Servizio gestione bilancio
- Servizio personale - gestione contabile
- Servizio contratti ed economato
- Servizio tributi
- Servizio patrimonio
- Servizio sociale professionale
- Servizio trasporto disabili e persone svantaggiate
- Servizio sportello decentrato per stranieri
- Sport e tempo libero

### **c) AREA TECNICA**

- Servizio urbanistica ed edilizia privata
- Servizio lavori pubblici
- Servizio ecologia e ambiente

### **d) CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

- Ufficio amministrativo della Polizia Municipale
- Nucleo di polizia stradale e amministrativa
- Nucleo di polizia edilizia ed ecologica

#### **1.1. IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Il Responsabile per la trasparenza è stato individuato nel dirigente dell'area amministrativa dott. Michele Spazzini, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 30/07/2013. La scelta, pertanto, è stata quella di separare la figura del Responsabile per la trasparenza dalla figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuata nel Segretario-Direttore generale dott. Fabrizio Botturi -- designato dal sindaco con decreto numero 2 del 28/03/2013. Tale scelta è motivata anche dalla necessità di individuare un soggetto terzo in grado di intervenire, in via sostitutiva, nel caso di inerzia o inadempimento da parte del Responsabile per la trasparenza.

#### **1.2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Secondo l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 "il programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione". Pertanto il presente deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione.

## **2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

Il responsabile della trasparenza elabora e aggiorna il programma e lo sottopone all'esecutivo per l'approvazione. Il responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi previsti dal presente programma, coordinando, sollecitando e promuovendo il coinvolgimento dei responsabili delle aree organizzative nella cura e nell'attuazione dello stesso.

In particolare, il responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione e del supporto dei seguenti responsabili di area:

- Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Davide Boglioni
- Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Giorgio Fortini,
- Responsabile del Corpo di Polizia Municipale sig. Patrizio Tosoni
- Responsabile informatico, dott.ssa Ferruccia Tonolini.

Ai responsabili di area, oltre alla partecipazione e coinvolgimento nel processo di elaborazione del Programma triennale di cui trattasi, compete l'attuazione delle previsioni contenute nelle previsioni del programma medesimo (si veda CIVIT deliberazione 2/2012, paragrafo IV) per quanto di competenza della propria area.

La Giunta comunale approva annualmente il programma triennale ed i relativi aggiornamenti.

### **2.1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA**

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la *trasparenza* quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del *diritto alla conoscibilità* consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

3. il libero esercizio dell'*accesso civico* quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## **2.2. COERENZA DEGLI OBIETTIVI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Gli obiettivi del programma sulla trasparenza dovranno costituire parte integrante con la programmazione strategica e operativa definita e negli altri strumenti di programmazione di medio periodo e operativa annuale.

### **Programmazione di medio periodo:**

<b>Documento di programmazione triennale</b>	<b>Periodo</b>	<b>Obbligatorio</b>	<b>Atto di approvazione</b>
Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale (artt. 170 e 171 TUEL)	2013-2015	SI	
Programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 39 d.lvo 449/1997)	2013-2015	SI	
Piano della performance triennale (art. 10 d.lvo 150/2009)	2013-2015	NO	
Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari opportunità (art. 48 d.lvo 198/2006)	2013-2015	SI	
Programmazione triennale dei LLPP (art. 128 d.lvo 163/2006)	2013-2015	SI	

### **Programmazione operativa annuale:**

Documento di programmazione triennale	Periodo	Obbligatorio	Atto di approvazione
Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL)	2013	SI	
Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL)	2013	SI/NO	
Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007)	2013	SI	
Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6 e 33 d.lvo 165/2001)	2013	SI	
Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art. 58 DL 112/2008)	2013	SI	
Elenco annuale dei LLPP (art. 128 d.lvo 163/2006)	2013	SI	

Gli obiettivi del presente programma sulla trasparenza dovranno costituire obiettivi gestionali fissati nel PEG e nel Piano della performance triennale, di rilevante interesse ai fini della trasparenza dell'azione e dell'organizzazione amministrativa.

### **3. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

#### **3.1. IL SITO WEB**

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità.

E' stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente" in luogo della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" che verrà rimosso.

### **3.2. LA POSTA ELETTRONICA**

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

### **3.3. L'ALBO PRETORIO ON LINE**

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l'albo pretorio è esclusivamente informatico e il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale. Tutte le deliberazioni degli organi politici collegiali e monocratici nonché tutti i provvedimenti e ordinanze assunte dai responsabili vengono pubblicate all'albo pretorio

Come deliberato da CIVIT, quale *Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*".

### **3.4. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS**

Come in passato, sarà massima l'attenzione dedicata all'analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.

Per queste finalità sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l'ente. Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative verranno indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

## 4. L'ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

La TABELLA allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la *struttura delle informazioni sui siti istituzionali* delle PA.

Il legislatore organizza in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sottosezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nella TABELLA 1 del decreto 33/2013.

Le schede, riportate nella Parte III del presente, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta TABELLA del decreto 33/2013 e delle linee guida di CIVIT “*per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015*”.

Le schede sono suddivise in 7 colonne, i cui dati sono i seguenti:

**Colonna A** = indicazione delle sottosezioni di primo livello;

**Colonna B** = numerazione delle sottosezioni;

**Colonna C** = indicazione delle sottosezioni di secondo livello;

**Colonna D** = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

**Colonna E** = descrizione sintetica dei documenti, dati e informazioni da pubblicare, salvo che il contenuto della prescrizione sia chiaro o che gli adempimenti siano connessi ad Enti diversi dai Comuni;

**Colonna F** = modalità di aggiornamento. Saranno previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di documento:

Tempestivo

Semestrale

Annuale

**Colonna G** = Individuazione del Responsabile (dell'area organizzativa) dell'attuazione della specifica previsione, in quanto depositario dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare nella sottosezione. L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo



33/2013 prevede che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”*.

I responsabili di area verranno indicati con l’ufficio incaricato dell’aggiornamento dei dati:

<b>Responsabili di area</b>	<b>Area</b>	<b>Ufficio incaricato</b>
Responsabile dell'area amministrativa	Amministrativa	Segreteria Generale Personale P.G. (parte giuridica)
Responsabile area finanziaria	Finanziaria	Ragioneria Personale P.E (parte economica)
Responsabile area tecnica	Tecnica	Lavori Pubblici Urbanistica
Responsabile polizia locale	Polizia locale	Polizia Locale
Tutti i Responsabili di area	Tutti i Responsabili	Tutti i Responsabili

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

#### **4.1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare flusso delle informazioni”, si specifica quanto segue:

#### **4.2 UFFICIO PREPOSTO ALLA GESTIONE DEL SITO**

La gestione del sito web è affidata ad un Istruttore Informatico il quale riceve i documenti o elaborati predisposti dai responsabili di area. I responsabili di area dovranno precisare, nella richiesta di pubblicazione, le sottosezioni di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> livello della sezione «Amministrazione trasparente» del sito web dove pubblicare il documento.

#### **4.3 COMPITI DEI RESPONSABILI DI AREA DEPOSITARI DELLE INFORMAZIONI**

I Responsabili di area sono depositari dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare (indicati nella Colonna G) e trasmettono all'Istruttore Informatico, nel rispetto della tempistica indicata nella colonna F (annuale, trimestrale ecc) i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella Colonna E, richiedendone la pubblicazione sul sito web specificandone le sottosezioni di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> livello della sezione «Amministrazione

trasparente» dove pubblicare. L'istruttore informatico provvede alla pubblicazione entro 48 ore dalla ricezione.

#### **4.4 COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:

- il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito;
- la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito;
- coordina, sovrintende e verifica l'attività dei responsabili di area, sollecitando l'osservanza del presente documento di programmazione
- segnalare il protrarsi di eventuali inadempimenti al Responsabile per la prevenzione della corruzione, invitandolo ad intervenire

#### **4.2. TEMPI DI ATTUAZIONE**

Il decreto legislativo 33/2013 non disciplina alcun periodo transitorio per permettere alle amministrazioni di adeguare i propri siti istituzionali alle nuove prescrizioni normative e pubblicare tutti i dati, le informazioni e i documenti previsti nelle schede della Parte III del presente.

Conseguentemente, le prescrizioni del decreto 33/2013 sono vincolanti dalla data di entrata in vigore della normativa.

Se è vero che la maggior parte dei dati e dei documenti previsti dalle schede della Parte III già dovevano essere pubblicati sui siti istituzionali in forza di previgenti disposizioni (abrogate proprio dal decreto 33/2013), è pur necessario prevedere un intervallo temporale per consentire agli uffici di adattare il sito alle impostazioni richieste dalla nuova normativa.

CIVIT con le "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" ha fissato il calendario seguente per gli adempimenti a carico degli enti locali:

Adempimento	Scadenza
Adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015	20 luglio 2013
Attestazione dell'OIV/NdV dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	31 dicembre 2013

#### **4.5. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Il responsabile della trasparenza, compatibilmente con le altre funzioni e competenze affidate, svolge l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando, al Responsabile per la prevenzione della corruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

## **Parte III**

**Tabella riassuntiva contenente gli  
adempimenti in materia di  
trasparenza e l'apparato  
organizzativo incaricato  
dell'attuazione del presente  
documento di programma  
triennale per la trasparenza e  
l'integrità 2013-2015**

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
1. Disposizioni generali	1.1	Programma per la Trasparenza e l'integrità	(Art. 10 co. 8 lett. a) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9:  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale	Segreteria Generale



Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	1.3	Oneri informativi per cittadini e imprese	<p>(Art. 34)</p> <p>1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</p> <p>2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'art. 7 co. 2 e 4 della legge 180/2011.</p> <p>3. Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi</p>	<p>La norma si applica a Enti diversi dalle Autonome Locali</p> <p><b><u>Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi</u></b></p>	<p>Annuale</p> <p>Semestrale</p> <p>Tempestivo</p>	<p>Tutti i Responsabili</p> <p>Segreteria Generale</p>
	1.4	Attestazione OIV o di struttura analoga		<p>In questa sezione, si pubblica l'attestazione rilasciata dall'Organo di Valutazione del Comune circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p>		



Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
2. Organizzazione	2.1	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p>(Art. 13 comma 1 lett. a),</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.</p> <p>..... le lettere b), c) e d) sono disciplinate a pag. 26</p>	<p>In questa sezione verranno specificate, in particolare, le seguenti informazioni:</p> <p>- I dati personali riferiti ai componenti degli organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale), e le informazioni concernenti i giorni di ricevimento, le materie oggetto di delega e le relative competenze.</p>	Annuale	Segreteria Generale
		Organi di				

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>(Art. 14)</p> <p>1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.</p>	<p>- <u>Sindaco e Giunta comunale</u> - <u>Consiglio comunale</u> All'interno della sezione "organi di indirizzo politico-amministrativo" dovranno comparire ulteriori informazioni quali l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula.</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.</p> <p>Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).</p> <p>Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p>	<p>Annuale</p>	<p>Segreteria Generale</p>

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	2.2	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p>(Art. 47)</p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981.</p>	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.	Tempestivo	Segreteria Generale
	2.3	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinci ali <i>(art. 28 comma 1)</i>	<p>(art. 28 comma 1)</p> <p>1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'art. 1 co. 10 del DL 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.</p>	La norma si applica esclusivamente alle Regioni e alle Province.		

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	2.4	Articolazione degli uffici (Art. 13 comma 1 lett. b, c)	(Art. 13 comma 1 lett. b, c) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;  c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.	- <u>Area Tecnica</u> - <u>Area Amministrativa</u> - <u>Area Finanziaria</u> - <u>Corpo di Polizia Municipale</u> In questa sezione dovranno essere inserite alcune informazioni relative all'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	Annuale	Personale P.G.
	2.5	Telefono e posta elettronica (Art. 13 comma 1 lett. d)	d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	Semestrale	Segreteria Generale
<b>3. Consulenti e collaboratori</b>	3.1	Consulenti e collaboratori	(art. 15 comma 1 e 2)  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 co. 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  b) il curriculum vitae;  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.  2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.  Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.  Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla	Semestrale	Tutti i responsabili

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>estranee alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	<p>valutazione del risultato.</p> <p>Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.</p> <p>Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica).</p> <p>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</p> <p>(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)</p>		

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
4. Personale	4.1	Incarichi amministrativi di vertice	<p>(art. 15 comma 1 e 2)</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17 comma 22 della legge 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53 co. 14 secondo periodo del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	<p>In questa sezione devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione.</li> <li>- gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.</li> <li>- i rispettivi curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.</li> <li>- i rispettivi compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato.</li> <li>- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi.</li> <li>- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico.</li> <li>- dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20 co. 3 d.lgs. 39/2013).</li> </ul>	<p>Annuale</p>	<p>Tutti i responsabili</p>

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
4. Personale	4.1		<p>(Art. 41 co. 2 e 3)</p> <p>2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.</p> <p>3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.</p>	Trattasi di adempimenti connessi ad Enti diversi dai Comuni	Nulla.	
	4.2	Dirigenti	<p>(Art. 10 comma 8 lett. d)</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9:</p> <p>d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché .....(si veda il punto 4.3 nella pagina successiva).</p>	In questa sezione vanno pubblicati i curricula dei dirigenti, redatti in conformità al vigente modello europeo, i relativi compensi	Annuale	Personale P.G.
	4.3	Posizioni organizzative	<p>(Art. 10 comma 8 lett. d)</p> <p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9:</p> <p>d) ..... nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.</p>	In questa sezione verranno pubblicati i curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	Annuale	Personale P.G.

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	4.4	Dotazione organica	<p>(Art. 16 comma 1 e 2)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60 co. 2 del decreto legislativo 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	<p>In questa sezione viene reso noto il conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>Viene altresì reso pubblico il costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Annuale	Personale P.E.
	4.5	Personale non a tempo indeterminato	<p>(Art. 17)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	<p>Va indicato in questa sezione l'elenco del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, nonché il costo complessivo dello stesso.</p>	Annuale	Personale P.E.



Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	4.6	Tassi di assenza	(Art. 16 co. 3) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Vanno pubblicati i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Annuale	Personale P.E.
	4.7	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	(Art. 18) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	In questa sezione viene pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.  (art. 53 co. 14 d.lgs. 165/2001)	Tempestivo	Tutti i responsabili
	4.8	Contrattazione collettiva	(Art. 21 comma 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Verranno resi noti in questa sezione i contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche applicati nell'ambito comunale e nella contrattazione collettiva decentrata.  (art. 47 co. 8 d.lgs. 165/2001)	Annuale	Personale P.G.
	4.9	Contrattazione integrativa	(Art. 21 comma 2) 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 comma 8 del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis comma 1 del decreto legislativo 165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Verranno pubblicati i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).	Semestrale	Personale P.G.

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	4.10	OIV (o nucleo di valutazione)	(Art. 10 co. 8 lett. c) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9:  c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 150/2009.	In questa sezione vanno indicati i nominativi dei componenti dell'Organo di valutazione, i compensi ed i curricula.	Tempestivo	Personale P.G.
<b>5. Bandi di concorso</b>	5		(Art. 19)  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni.	Tempestivo	Tutti i responsabili
<b>6. Performance</b>	6.1	Piano della Performance	(Art. 10 comma 8 lett. b) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: <b><u>b) il Piano ..... di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009.</u></b>	Verrà pubblicato:  - il sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009).  - il Piano della performance. (si veda CIVIT delib. 104/2010)	Annuale	Ragioneria
	6.2	Relazione sulla Performance	(Art. 10 comma 8 lett. b) 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9: <b><u>b) ..... e la Relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009.</u></b>	- la Relazione sul piano delle performance (art. 10 d.lgs. 150/2009).  - il Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009). (CIVIT delib. 6/2012).	Annuale	Ragioneria
	6.3	Ammontare complessivo dei premi	(Art. 20 comma 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	- l'ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance.  - l'ammontare dei premi distribuiti.	Annuale	Ragioneria

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	6.4	Dati relativi ai premi	<p>(Art. 20 co. 2)</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</p>	<p>Verrà pubblicato, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale.</li> <li>- la distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.</li> <li>- il grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.</li> </ul>	<p>Annuale</p>	<p>Ragioneria</p>
	6.5	Benessere organizzativo	<p>(Art. 20 co. 3)</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.</p>		<p>Annuale</p>	<p>Segreteria Generale</p>

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
7. Enti controllati	7.1	Enti pubblici vigilati	<p>(Art. 22 co. 1 lett. a)</p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Annuale	Ragioneria

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>(art. 22 comma 2 e 3)</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e 15.</p>	<p>Le informazioni da pubblicare relative alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazioni dell'amministrazione ecc., <b><u>si riferiscono esclusivamente agli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente</u></b></p> <p>A ciò si deve aggiungere il collegamento al sito istituzionale dei predetti Enti Pubblici istituiti, vigilati e finanziati</p>	<p>Annuale</p>	
	7.2	Società partecipate	<p>(art. 22 comma 1 lett. b)</p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	<p>Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni</p>	<p>Annuale</p>	<p>Ragioneria</p>

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>(art. 22 co. 2 e 3)</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e 15.</p>	<p>Le informazioni da pubblicare relative alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazioni dell'amministrazione ecc., <b><u>si riferiscono esclusivamente alle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria</u></b></p> <p>A ciò si deve aggiungere il collegamento al sito istituzionale delle predette Società</p>		
	7.3	Enti di diritto privato controllati	<p>(Art. 22 comma 1 lett. c)</p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.</p>	<p>Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni</p>	Annuale	Ragioneria

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>(art. 22 co. 2 e 3)</p> <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli art. 14 e 15.</p>	<p>Le informazioni da pubblicare relative alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazioni dell'amministrazione ecc., <b><u>si riferiscono esclusivamente agli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione</u></b></p> <p>A ciò si deve aggiungere il collegamento al sito istituzionale dei predetti Enti di Diritto Privato</p>		
	7.4	Rappresentazioni e grafica	<p>(Art. 22 co. 1 lett. d)</p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.</p>	<p>Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni</p>	Annuale	Ragioneria
<b>8. Attività e procedimenti</b>	8.1	Dati aggregati attività amministrativa	<p>(Art. 24 co. 1)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.</p>	<p>In questa sezione verranno pubblicati alcuni dati riferiti alle attività e procedimenti amministrativi avviati e conclusi nel corso dell'anno di riferimento suddiviso per settori</p>	Annuale	Tutti i responsabili

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	8.2	Tipologie di procedimento	<p>(Art. 35 co. 1 e 2)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> <p>n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.</p>	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Annuale	Tutti i responsabili



Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	8.3	Monitoraggio tempi procedurali	(Art. 24 co. 2) 2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1 co. 28 della legge 190/2012.	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Annuale	Tutti i responsabili
	8.4	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	(art. 35 co. 3) 3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD (decreto legislativo 82/2005); c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.	I recapiti telefonici, e la casella di posta elettronica istituzionale sono relativi all'ufficio incaricato di rilasciare l'autorizzazione a consentire la consultazione diretta, da parte di un'altra pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi della propria amministrazione ("amministrazione certificante") al fine di poter accertare d'ufficio stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000  - le Convenzioni-quadro cui si riferisce la lett. b) sono quelle finalizzate, sempre, ad agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000	Annuale	Segreteria Generale

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
9. Provvedimenti	9.1	Provvedimenti organi indirizzo politico	<p>(Art. 23)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>a) autorizzazione o concessione;</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 163/2006;</p> <p>c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150/2009;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p> <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	<p><b>- Atti del Consiglio e della Giunta</b></p> <p><b>- Provvedimenti dirigenti</b></p> <p>- <u>Autorizzazioni e concessioni</u></p> <p>- <u>Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi</u></p> <p>- <u>Concorsi e prove selettive</u></p> <p>- <u>Accordi</u></p> <p>- <u>Determine</u></p> <p>Nella sezione "Provvedimenti" sono inserite le seguenti due voci: "provvedimenti organi indirizzo politico" e "provvedimenti dirigenti". Sotto la voce "provvedimenti organi indirizzo politico" verranno pubblicate le informazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) contenute nelle deliberazioni assunte dagli organi politici collegiali (Consiglio e Giunta comunale) mentre in "provvedimenti dirigenti" verranno rese le medesime informazioni contenute nelle determinazioni dirigenziali</p>	Semestrale	Tutti i responsabili
	9.2	Provvedimenti dirigenti				
10. Controlli sulle imprese	10		<p>(Art. 25)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>:</p> <p>a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;</p> <p>b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di</p>	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Annuale	Tutti i responsabili

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.			
<b>11. Bandi di gara e contratti</b>	11		<p>(Art. 37)</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'art. 1 co. 32 della legge 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006, e in particolare dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art. 57 co. 6 del decreto legislativo 163/2006, la delibera a contrarre (per gli enti locali: determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL).</p>	<p><b><u>Contratti legge 190/2012</u></b></p> <p>In questa sezione vanno pubblicati i seguenti atti e avvisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso di preinformazione.</li> <li>- Determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) nell'ipotesi di procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara.</li> <li>(artt. 66, 122 e 124 del d.lgs. 163/2006)</li> <li>- Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia.</li> <li>- Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sopra-soglia.</li> <li>- Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali.</li> <li>- Avviso sui risultati della procedura di affidamento.</li> <li>- Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza dei un sistema di qualificazione – settori speciali.</li> <li>- Struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).</li> </ul>	Tempestivo	Tutti i responsabili
<b>12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	12.1	Criteri e modalità	<p>(Art. 26 comma 1)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p>	Verrà pubblicato in questa sezione il Regolamento con il quale sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestivo	Tutti i responsabili

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	12.2	Atti di concessione	<p>(Art. 26 comma 2)</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge 241/1990, di importo superiore a mille euro.</p>	Verranno rese note nella forma indicata dall'art. 27, comma 2) (cioè in formato tabellare aperto) le informazioni contenute nell'art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d) e f), nonché i riferimenti alle deliberazioni e alle determinazioni dirigenziali di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.	Semestrale	Tutti i responsabili
	12.2	Albo beneficiari	<p>(Art. 27)</p> <p>1. La pubblicazione di cui all'art. 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>	In ordine al contenuto dell'adempimento, si rinvia a quanto indicato nel punto precedente (art. 26, comma 2) .	Semestrale	Tutti i responsabili

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
<b>13. Bilanci</b>	13.1	Bilancio preventivo e consuntivo	(Art. 29 comma 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni.	Semestrale	Ragioneria
	13.2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	(Art. 29 co. 2) 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'art. 19 del decreto legislativo 91/2011, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art. 22 del medesimo decreto legislativo 91/2011.	La norma richiede la pubblicazione del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Annuale	Ragioneria
<b>14. Beni immobili e gestione patrimonio</b>	14.1	Patrimonio immobiliare	(Art. 30) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	In questa sede verranno pubblicate informazioni identificative degli immobili posseduti	Annuale	Ragioneria
	14.2	Canoni di locazione o affitto		In questa sezione verranno pubblicate le informazioni riguardo ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Annuale	Ragioneria
<b>15. Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	15		(Art. 31) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Tempestivo	Ragioneria

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			uffici.			
<b>16. Servizi erogati</b>	16.1	Carta dei servizi e standard di qualità	(art. 32 co. 1) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Annuale	Tutti i responsabili
	16.2	Costi contabilizzati	(Art. 32 co. 2 lett. a) e b) 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5 <sup>2</sup> , pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo. b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	In questa sezione si richiede di pubblicare informazioni riguardo i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	Ragioneria
	16.3	Tempi medi di erogazione dei servizi		In questa sezione si richiede di pubblicare informazioni riguardo ai tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Annuale	Ragioneria
	16.4	Liste di attesa	(Art. 41 co. 6) 6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	Trattasi di adempimenti in capo ad Enti diversi dai Comuni.		Ragioneria

<sup>2</sup> L'art. 10, comma 5 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, al quale fa riferimento questo articolo recita":

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del decreto del decreto legislativo 279/1997. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32.

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
<b>17. Pagamenti dell'amministrazione</b>	17.1	Indicatore di tempestività dei pagamenti	(Art. 33) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni  (art. 5 co. 1 d.lgs. 82/2005)	Annuale	Ragioneria
	17.2	IBAN e pagamenti informatici	(Art. 36) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 82/2005.	In questa pagina dovranno essere pubblicate le informazioni relative al pagamento, ed in particolare: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.	Tempestivo	Ragioneria
<b>18. Opere pubbliche</b>	18		(Art. 38) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali;	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Semestrale	Lavori pubblici

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 128 del decreto legislativo 163/2006, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.</p>			
<b>19. Pianificazione e governo del territorio</b>	19		<p>(Art. 39)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:</p> <p>a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.</p> <p>2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o</p>	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Tempestivo	Urbanistica



Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p> <p>3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p> <p>4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.</p>			
<b>20. Informazioni ambientali</b>	20		<p>(Art. 40)</p> <p>1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del decreto legislativo 152/2006, dalla legge 108/2001, nonché dal decreto legislativo 195/2005.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. b) del decreto legislativo 195/2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del decreto legislativo 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 5 deò decreto legislativo 195/2005.</p> <p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 195/2005. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo</p>	<p>In questa pagina, si richiede che vengano pubblicate informazioni ambientali che l'Amministrazione detiene ai fini delle proprie attività istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;</li> <li>- fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente;</li> <li>- misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi</li> </ul>	<p>Annuale</p>	<p>Urbanistica</p>

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo art. 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.	<p>costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;</p> <p>- misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;</p> <p>- relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</p> <p>- stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore;</p> <p>- relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.</p>		
<b>21. Strutture sanitarie private accreditate</b>	21		(Art. 41 co. 4) 4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Trattasi di adempimenti in capo ad Enti diversi dai Comuni.		
<b>22. Interventi straordinari e di emergenza</b>	22		(Art. 42) 1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 225/1992, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:  a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;  b) i termini temporali	Il contenuto della prescrizione è chiaro e non necessita di precisazioni	Tempestivo	Polizia Locale

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
			<p>eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.</p>			

Denominazione sottosezione 1 livello	n.	Denominazione Sottosezione 2 livello	Riferimenti normativi al decreto legislativo 33/2013	Contenuti dell'obbligazione	Aggiornamento	Ufficio Responsabile
A	B	C	D	E	F	G
23. Altri contenuti	23	Accesso civico	A discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.	<p>In questa sezione verranno pubblicati:</p> <p>- <u>In materia di "anticorruzione":</u></p> <p>a) Riferimenti al responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>b) <u>Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità</u></p> <p>c) <u>Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).</u></p> <p>In materia di "trasparenza":</p> <p>- <u>Accesso civico:</u></p> <p>Modello di <u>"Richiesta di accesso civico"</u> al Responsabile della trasparenza, nonché le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica.</p> <p>Modello di <u>"Richiesta di accesso civico in caso di ritardo"</u></p> <p>Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.</p>	Annuale	Segreteria Generale

Il Responsabile della Trasparenza  
(dott. Michele Spazzini)